

## **STATUTO**

### **L'ALBERO DEL PANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: SAN PAOLO DI CIVITATE FG VIA  
MACALLE' S.C.

Numero REA: FG - 152914

Codice fiscale: 01840360711

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 19-11-2007 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

STATUTO DELLA SOCIETA'

"L'ALBERO DEL PANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

Art. 1)

E' costituita una società cooperativa sociale, di tipo "A" ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e dal D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 (Riordino della disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) a mutualità prevalente con la denominazione "L'ALBERO DEL PANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in San Paolo di Civitate. La società sarà retta in base ai principi della mutualità, ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 2)

La Società Cooperativa ha durata illimitata.

Art. 3)

La cooperativa, senza finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e per la formazione e l'orientamento.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, inoltre la cooperativa può:

- a) istituire e/o gestire comunità terapeutiche, case alloggio, case famiglia, attività riabilitative, preventive e di reinserimento sociale a favore di persone portatrici di patologie psico-fisiche, anziani, tossicodipendenti, pazienti psichiatrici, persone sieropositive e/o malate di AIDS, soggetti con difficoltà di inserimento sociale;
- b) effettuare programmi riabilitativi che utilizzino il lavoro come strumento ergoterapeutico per l'integrazione sociale;
- c) organizzare e/o gestire corsi di formazione professionale destinati al reinserimento sociale di persone svantaggiate; corsi di qualificazione e riqualificazione destinati al personale che opera all'interno della struttura,
- d) effettuare la gestione delle attività in stretto collegamento con gli enti locali e con ogni possibile forza ed aggregazione sociale presente sul territorio;
- e) concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) effettuare o partecipare a ricerche, analisi, elaborazioni statistiche di qualsiasi genere, nonché svolgere attività di carattere tecnico, culturale, ricreativo;
- g) richiedere ed utilizzare provvidenze, finanziamenti e contributi disposti da Enti Pubblici o privati e da singoli privati per favorire la realizzazione di iniziative contemplate nell'oggetto sociale;
- h) promuovere, organizzare e gestire iniziative e servizi sociali che abbiano come obiettivo favorire il processo di

ALLEGATO "A"  
REPERTORIO N.9179  
RACCOLTA N.4738

integrazione sociale di individui portatori di handicap, non

solo fisici, o comunque emarginati, nei settori dell'istruzione, del tempo libero, dello sport, della sicurezza sociale, culturale e sanitario;

i) promuovere, gestire e/o utilizzare forme e mezzi diversi per la divulgazione scientifica popolare e la promozione del cittadino dal punto di vista sociale, culturale e sanitario; La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Potrà consociarsi ad altre cooperative sociali per rendere più efficace la propria azione e potrà aderire ad associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 4)

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore a tre. Ai sensi del secondo comma dell'art. 2519 del Codice Civile, trovano applicazione in quanto compatibili le norme sulla società e responsabilità limitata ove nella Cooperativa vi sia un numero di soci cooperatori inferiori a venti, ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

Possono essere ammessi come soci tutti coloro che siano in possesso di requisiti utili allo svolgimento delle sopra menzionate attività.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

I soci possono essere ordinari, sovventori e volontari nei limiti di legge.

La società, può su delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della Legge 31/1/1992 n. 59.

Art. 5)

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei Soci. Il nuovo socio deve versare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione, oltre all'importa della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consigli di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-

sione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta, può entrare sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 6)

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, essere escluso a norma dell'art. 2533 C.C..

Art. 7)

Il Capitale Sociale è costituito da quote di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia di Società Cooperative.

Art.8)

Il Socio cooperatore può recedere dalla società con un preavviso di almeno sei mesi, nei casi previsti dalla legge. Il recesso non può essere in alcun caso parziale.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare con tempestività la dichiarazione di recesso ed in caso di esito negativo il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

La dichiarazione di recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda invece i rapporti mutualistici ha effetto con la chiusura dell'esercizio sociale in corso, se comunicato alla società tre mesi prima; in caso contrario ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 9)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato dall'articolo 2531 C.C., e cioè per mancato pagamento delle quote, può aver luogo:

- a) quando il socio non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) quando non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla Legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- d) nei casi previsti dall'articolo 2286 C.C;
- e) nei casi previsti dall'articolo 2288 primo comma.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione la Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 10)

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In tale ultima ipotesi, in caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante comune, salvo la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art.)11

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in misura non superiore al valore nominale del capitale versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso e deve comprendere il rimborso del sovrapprezzo ove versato.

Art.12)

Patrimonio Sociale

Il Patrimonio Sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b) dal fondo di riserva legale al quale deve essere destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- c) da un eventuale riserva straordinaria o da qualsiasi altra riserva o fondo che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno costituire.

Le riserve non possono essere distribuite fra i soci durante la vita della società.

Art. 13)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il cui provvedimento deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dalla richiesta; il silenzio vale assenso. L'autorizzazione in ogni caso non potrà essere validamente concessa qualora l'acquirente non possieda i requisiti soggettivi fissati per legge o dal presente statuto.

Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato e contro lo stesso il socio può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 14)

L'esercizio Sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il residuo attivo risultante dal bilancio e dall'inventario

da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza sarà

devoluto come segue:

a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici di cui alla Legge 31 gennaio 1992 n.59;

c) un dividendo ai soci nei limiti in appresso indicati;

d) il resto a fini mutualistici. La Cooperativa che ri- spetta le norme di cui alla prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 C.C., ai sensi dell'art.111 septies delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile.

Trattandosi di cooperativa a mutualità prevalente si prevede quanto segue:

1. il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore al 2%(due per cento) rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci coope- ratori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento delle società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea su proposta del Consiglio di

Amministrazione, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

-integrazione dei compensi;

-aumento gratuito del capitale sociale;

-distribuzione gratuita di quote di partecipazione cooperativa.

#### ART. 15)

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, ogni anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina degli amministratori, dei componenti il Collegio Sindacale, ove nominato;

c) la determinazione del compenso agli amministratori ed ai sindaci, ove nominati.

ART. 16)

Il Consiglio d'Amministrazione può convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi a ciascun socio all'indirizzo risultante dal libro dei soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, o da consegnare a mano agli stessi che firmeranno per ricevuta. Nell'avviso suddetto dovrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

ART. 17)

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare; in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze. Quando si tratta deliberazioni sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo della società, sul trasferimento degli impianti sociali in località distanti da rendere eccessivamente disagiata ed onerosa la partecipazione dell'attività sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il due terzi dei voti di tutti i soci.

ART. 18)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia il valore della quota, i soci che non possono comunque intervenire personalmente alle assemblee hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci non amministrativi o dipendenti della società mediante delega scritta.

ART. 19)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua vece dal Vice Presidente, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente. La nomina del segretario, che può essere uno dei soci o un estraneo, sarà fatta dal presidente dell'assemblea, tale nomina non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 20)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di tre membri. Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e sono sempre rieleggibili. Eventuali compensi agli amministratori sa-

ranno deliberati dall'Assemblea Ordinaria.

ART. 21)

Il consiglio elegge tra i soci componenti il Presidente il quale, a sua volta, sceglie fra i consiglieri un vice presidente: nomina anche per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al consiglio.

ART. 22)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli riterrà opportuno farlo oppure che ne sia fatta domanda da almeno un consigliere, oppure dall'intero collegio sindacale ove nominato. La convocazione è fatta con avviso spedito a mezzo raccomandata almeno cinque giorni prima dell'adunanza o consegnato a mano e firmato per ricevuta in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Le modalità di votazione sono stabilite dallo stesso consiglio.

ART. 23)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, tutti gli atti o le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può, perciò, anche acquistare, vendere e permutare immobili per le necessità aziendali, consentire iscrizioni, cancellazioni e postergazioni ipotecarie; rinunciare ad ipoteche anche legali, transigere e compromettere in arbitrii quali amichevoli compositori, autorizzare qualsiasi operazione presso gli uffici pubblici e presso privati.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più membri o costituire stabilmente un comitato esecutivo a termine dell'art. 2381 del C.C. stabilendo la composizione e le attribuzioni.

Non possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione, oltre le materie previste dall'articolo 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso o di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ove nominato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio devono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 C.C. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto, l'amministratore può essere revocato

dall'Ufficio e risponde dei danni.

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale ai sensi dell'articolo 2394 C.C..

Il consiglio può nominare un direttore, un procuratore o un mandatario in genere per determinati atti e categorie di atti, nonché comitati tecnici anche fra estranei per lo studio e la realizzazione di vari scopi sociali, stabilendone la composizione, le mansioni e gli eventuali compensi.

Il consiglio può altresì deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative, gruppo cooperativo paritetico (o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa e ai soci), nonché istituire sedi secondari, filiali, uffici di rappresentanza.

ART. 24)

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può perciò, con la sola firma, rilasciare liberatorie quietanze anche pubbliche. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente qualora sia stato nominato o in mancanza o nell'assenza anche di questi ad un consigliere designato dal consiglio. Il presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure con speciale procura per determinati atti a categorie di atti, anche ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 25)

Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto e disciplinato ai sensi dell'articolo 2397 e seguenti del C.C..

ART. 26

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione, nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri. In detto caso l'intero patrimonio sociale netto, dedotti solo il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11 quinto comma della legge n.59/1992)

ART. 27)

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni vigenti del Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione sociale.

**Firmati: Annamaria Nesta - Fabrizio Pascucci (segue sigillo).**